

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 174 E

193 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE

PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE

RINNOVABILI, NOLEGGIO, GESTIONE IMPIANTO, COSTITUZIONE E GESTIONE

DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

COMUNE DI CROPANI

Potenza installabile 1,72793 MWp

Elaborato

SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE PROGETTO

Codice elaborato	8.0
Data	30 dicembre '23
Rev.	0.0 NOVAENERGY s.r.
II Proponente	Novaenergy Sligtano Castellane, Km. 6+5. 70044 Polignano a Mace (BA
Tecnico Incaricato	INSE EMANUELA MANUELA



Fotovoltaico
Biomassa
O&M

1. Descrizione progetto

Premessa

Gli enti pubblici italiani, al pari di imprese e famiglie hanno superato con difficoltà il rincaro dei costi energetici per climatizzare gli uffici pubblici e le scuole, per l'illuminazione pubblica, per assicurare l'erogazione servizi essenziali alla collettività. La crisi appare superata ma la realtà è ben diversa, quella appena passata è stata prevalentemente una speculazione perché a differenza di quanto avverrà in futuro, non vi erano limitazioni all'utilizzo delle fonti fossili. Infatti, in Europa saranno spente entro il 2030 le centrali a carbone (solo 9 in Italia) e a partire dal 2028 anche quelle petrolifere, prima per il riscaldamento delle abitazioni e a seguire per la veicolazione di autovetture e furgoni. Infine, ma non da ultimo, il sistema europeo sarà fortemente condizionato dalla direttiva europea 2022/2464 pubblicata in gazzetta ufficiale il 14 dicembre 2022 che imporrà alle grandi imprese la pubblicazione del bilancio di sostenibilità a partire dal 2024. Sarà attribuito un rating ESG determinato dall'attenzione delle imprese verso l'ambiente, la sostenibilità ed il rapporto con il personale. Sarà determinante rinunciare alle fonti fossili per le attività aziendali ma anche la scelta di fornitori inciderà sul rating, giacché, saranno contrattualizzate solo imprese sostenibili che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.) e di transizione energetica.

L'Unione Europea, a seguito dell'approvazione della direttiva RED III dovrà fare i conti con un crescente fabbisogno energetico da fonti rinnovabili che dovranno raggiungere il 42,5% del totale entro il 2030. Ai ritmi con i quali stiamo procedendo rispetto agli impegni assunti, il rischio che l'energia prodotta non sia sufficiente è molto alto, dunque, il sistema Paese dovrà prepararsi a una forte fluttuazione del prezzo dell'energia. In alcune aree del Paese che non si doteranno di sistemi di autoproduzione il problema non sarà solo il rincaro ma anche la quantità disponibile che potrebbe essere più carente di quanto si possa immaginare. Per scongiurare tale ipotesi lo Stato ha posto a disposizione degli enti pubblici, delle famiglie e delle piccole e medie imprese lo strumento delle comunità energetiche rinnovabili (C.E.R.) che potranno essere realizzate rapidamente grazie alla riduzione di barriere burocratiche per l'installazione di nuovi impianti e grazie alla concessione di incentivi per l'energia condivisa all'interno della cabina primaria di distribuzione.

I comuni in virtù loro ruolo istituzionale che svolgono, possono cogliere da subito tale opportunità per abbattere il costo energetico che pesa sul bilancio degli enti pubblici, delle famiglie e imprese dando vita alla C.E.R. per consentire di produrre più energia possibile sia per la funzione pubblica che per quella privata. È fondamentale farlo subito per evitare due rischi: il primo è che le cabine a cui allacciarsi hanno pochi spazi e non permetteranno a tutti di allacciarsi in breve; il secondo è che gli incentivi sono limitati a 5 GW, una dimensione ragguardevole se non fosse che tale tetto sarà raggiunto in poco tempo, visto che in tanti hanno già avviato la procedura per essere comunità energetica. Infine, bisogna sottolineare che l'obiettivo di decarbonizzare il mondo entro il 2030 non è solo una milestone



economica ma è un risultato improcrastinabile per salvare l'umanità da cambiamenti climatici irreversibili.

1.1. Definizione di CER

La comunità energetica è un soggetto giuridico che, conformemente alla normativa nazionale vigente:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di azionisti o membri detti consumer e prosumer che possono essere persone fisiche, PMI, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; la partecipazione alla comunità deve essere aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- I partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano. Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle C.E.R. le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore a 43 milioni di euro;
- è un soggetto autonomo ed è controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; la possibilità di aderire alla stessa C.E.R. è legata alla porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
- l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari ai sensi del-D.lgs. 199/21 di recepimento direttiva UE 2018/2001.

L'Unione Europea auspica che entro il 2030 il 20% dell'energia da fonti rinnovabili sia prodotta dalle C.E.R., ciò significa che in riferimento agli obiettivi della succitata direttiva europea RED III le C.E.R. dovrebbero pesare per un 8,5% del totale fabbisogno europeo. Ciò può rendere la rivoluzione della transizione ecologica partecipata e diffusa dal basso, riducendo l'impatto della cosiddetta sindrome NIMBY (Not in My Back Yard), l'atteggiamento di opposizione dei cittadini alla realizzazione di opere pubbliche, rendendoli partecipi dei benefici. Nel Nord Europa ci sono già comunità energetiche storiche molto grandi che contano decine di migliaia di soci. Le difficoltà che l'Italia dovrà fronteggiare riguardano soprattutto la governance, ossia il coordinamento dei soggetti che costituiscono la comunità energetica e che ne prevedono la gestione dei pattern di consumo e la ripartizione dei benefici.

Il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) auspica la realizzazione di circa 15 mila comunità energetiche rinnovabili nei prossimi anni e se venissero rimosse le barriere normative, burocratiche e fisiche sussisterebbero le potenzialità per raggiungere concretamente questi obiettivi. Oggi vi è la possibilità per i Comuni Italiani di essere proprietari dell'energia prodotta entro i propri confini e tramite questa, generare una serie di vantaggi irrinunciabili.

Essere proprietari di impianti energetici, realizzati con fondi propri, del PNRR o grazie al supporto di



finanziamenti terzi, rappresenta una svolta epocale nella storia di ogni Comune, in quanto lo scenario

che è possibile configurare è volto ad assicurare all'Ente pubblico una quota significativa di energia

auto prodotta, necessaria ad azzerare i propri costi energetici annui (in forte aumento) e a generare

ricavi di vendita dalla quota eccedente che produrrà utili nel tempo.

1.2. Membri della CER

Possono aderire alla comunità energetica tutti i soggetti, pubblici o privati, a patto che la partecipazione alla comunità o la produzione elettrica non costituiscano attività commerciale principale:

- Enti pubblici
- Cittadini
- Imprese
- Altri soggetti.

I partecipanti alla CER possono essere:

Consumer

Attore della comunità energetica che non produce energia ma acquista la stessa dai suoi soci produttori di energia ad un prezzo stabilito dalle regole interne della comunità e non ai prezzi di mercato;

Prosumer

Attore della comunità energetica che consuma energia auto prodotta per la quota a lui necessaria in base ai suoi fabbisogni e che produce ed immette energia nella rete per gli altri soci consumer. Questo soggetto, pertanto, risparmia dal consumo e guadagna dalla vendita dell'energia prodotta dai suoi impianti.

• Referente ESCo

La comunità energetica quale ente giuridico è essa stessa il referente per le interazioni con il GSE e le autorità.

Tuttavia, la comunità può nominare a un soggetto terzo, dotato delle competenze tecniche specifiche necessarie alla gestione del servizio, come delegato per la gestione della comunità, dei rapporti con le autorità e delle parcelle economiche.

L'Amministrazione locale che intende realizzare una C.E.R. ha la facoltà di gestire in proprio il processo della sua costituzione o di affidarne la realizzazione a un soggetto terzo, incaricato di sviluppare e gestire la comunità, governare il processo di acquisizione degli asset energetici e delle infrastrutture di misurazione.

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente.



Il referente è inoltre tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.

Gli utenti della C.E.R. mantengono tutti i loro diritti e doveri in qualità di utenti finali, compresa la libertà di scelta del fornitore.

I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della C.E.R. o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE. Di grande rilevanza all'interno delle C.E.R. è il ruolo delle Amministrazioni locali, viste come punto di riferimento iniziale per la nascita dei comitati promotori, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale. La disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere l'installazione di nuovi impianti, e la centralità dell'ente è fondamentale per la nascita, per la crescita della comunità e per attrarre nuovi membri ed investitori.

Gli enti locali inoltre hanno più interesse di altri a fornire al proprio territorio i benefici ambientali e sociali forniti dalle comunità energetiche, ancora prima dei profitti economici, potendo ad esempio decidere di distribuire i benefici secondo criteri sociali favorendo le fasce più deboli della popolazione.

1.3. Areale di riferimento

Secondo l'attuale regolamentazione, i punti di prelievo e di immissione degli impianti si devono trovare prevalentemente su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione alta tensione/media tensione. Sul sito del GSE (prima E-distribuzione) è possibile verificare il perimetro di afferenza alle cabine di trasformazione.

La comunità può utilizzare solo reti attualmente esistenti e non può apportare modifiche fisiche alla sua conformazione; non sono quindi previste delle reti chiuse, in quanto i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un modello regolatorio virtuale.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:

- Avere potenza massima incentivabile di 1 MW per singolo impianto
- Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore dei decreti attuativi del D.lgs. 199/2021.
- Essere connessi alla stessa cabina di trasformazione alta/media tensione.
- Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

Non necessariamente quindi sarà il proprietario a ricoprire il ruolo di detentore o di produttore, queste figure possono essere rappresentate da soggetti differenti:

- Il "detentore" è colui che ha la piena disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, comodato d'uso noleggio o altri titoli contrattuali);
- Il "produttore" è invece il soggetto responsabile dell'esercizio dello stesso (titolare della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni per l'esercizio).

La normativa riconosce alla C.E.R. per l'energia condivisa tra soci una tariffa incentivante e la restituzione di alcune componenti tariffarie legate alle minori perdite di rete e ai costi di trasporto per la parte di rete di distribuzione non utilizzata.

L'implementazione di un modello regolatorio virtuale evita l'implementazione di nuove soluzioni tecniche o di realizzare nuove reti private, pur mantenendo l'evidenza dei benefici associati all'autoconsumo individuale, all'energia condivisa e quelli legati alla realizzazione degli impianti.

Ogni membro della C.E.R. pagherà al proprio venditore l'energia sulla base dei propri consumi come contabilizzato dal proprio contatore, senza alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto prima dell'implementazione della comunità. In qualità di membro, però, i soggetti interessati avranno diritto ad un rimborso di alcune componenti.

Rispetto ad una configurazione di solo autoconsumo, in cui il picco di produzione non supera la curva dei consumi, lo scambio sul posto consente l'installazione di potenze superiori consentendo un bilancio fra la produzione e i consumi totali indipendentemente dallo scostamento temporale. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un ulteriore passo in questa direzione consentendo di sfruttare tutta la superficie disponibile per l'installazione degli impianti, offrendo la possibilità di condividere l'energia prodotta anche con le altre utenze nelle vicinanze, tramite impianti con potenze anche molto superiori al fabbisogno del singolo edificio.

Gli impianti di una comunità energetica rinnovabile possono avere potenze superiori al fabbisogno di un singolo edificio, consentendo di massimizzare l'utilizzo dello spazio a disposizione. Il dimensionamento dell'impianto viene effettuato al fine di massimizzare la quota di energia condivisa dalla comunità, riducendo per quanto possibile la quota di energia prodotta in eccesso, remunerata



meno convenientemente. A tal fine è possibile ridurre le dimensioni dell'impianto, installare dei sistemi di accumulo o in alternativa aumentare la quota di consumatori della comunità energetica. In

questo modo la comunità ha la possibilità di crescere e di sfruttare al meglio tutte le superfici a sua

disposizione.

1.4. Obiettivi della comunità energetica

La realizzazione di una comunità energetica risponde ai seguenti obiettivi fondamentali:

- Ambientale: aumentare la quota complessiva di energia pulita prodotta in Italia; ridurre la dipendenza nazionale dalla fornitura di energia dall'estero;
- Sociale: combattere le "povertà energetiche", tramite sostegni ad ISEE bassi.
- **Economico:** risparmiare consumando energia auto prodotta; non immettere in rete energia senza ritorni economici per il produttore.

1.5. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria

L'ente che intende dare vita ad un progetto ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, TUSP deve valutare la sostenibilità finanziaria e convenienza economica dello stesso.

Sostenibilità oggettiva: capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo di un Business Plan dell'attività di impresa che si intende avviare.

Vantaggi in capo alla Comunità Energetica si possono riassumere sinteticamente come segue:

Potenza impianto	Quota di incentivo fissa	Quota di incentivo	Incentivo massimo
		variabile	(Fisso + variabile)
≤200 KW	80	180-Pz*	120 €/MWh
>200 ≤ 600 KW	70	180-Pz	110 €/MWh
>600 KW	60	180-Pz	100 €/MWh

^{*}Per Pz si intende il prezzo zonale orario dell'energia elettrica

I suddetti incentivi saranno da ripartire sulle specifiche dettate dallo statuto della Comunità stessa.

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

Valore dell'Incentivo Garantito per 20 Anni.

I soci della CER posso avere:

RISPARMIO DA AUTOCONSUMO: I soci prosumer possono autoconsumare l'energia prodotta dai



propri impianti, abbattendo direttamente il costo della bolletta.

Effetti positivi: risparmio in bolletta sulla quota di energia auto consumata.

RISPARMIO DA ACQUISTO DI ENERGIA A PREZZI AGEVOLATI: I soci consumer possono acquistare, tramite un trader/fornitore convenzionato con la CER, l'energia ad un prezzo agevolato, in quanto i prosumer possono vendere l'energia eccedente allo stesso trader/fornitore ad un prezzo fisso a lungo termine. In questo modo il valore della materia prima si svincola dal mercato energetico e il trader potrà rivenderla ai consumer partendo da quel prezzo fisso a cui l'ha acquistata. Questa configurazione permette la creazione di un vero e proprio mercato autonomo interno alla CER, dove i soci che accedono all'energia green disponibile non dovranno più preoccuparsi di repentini aumenti del prezzo nazionale (PUN).

Effetti positivi: risparmio in bolletta sulla quota di energia acquistata e stabilizzazione dei prezzi energetici sul lungo periodo.

ACCESSO AGLI INCENTIVI VENTENNALI E A RICONOSCIMENTI GSE: I soci della CER possono accedere a quote degli incentivi GSE che vengono conferiti alla Comunità, in base al loro apporto in termini di energia prodotta/consumata.

L'incentivo viene ripartito secondo criteri e quote stabilite dall'assemblea dei soci.

La suddivisione ipotetica suggerita potrebbe essere 70% al prosumer e 30% al consumer.

RICAVI DI VENDITA DELL'ENERGIA ECCEDENTE: I prosumer possono vendere l'energia eccedente il proprio fabbisogno, generando delle nuove entrate economiche. Il suggerimento è quello di vendere l'energia ad un prezzo fisso a lungo termine, in modo da tutelare l'investimento ad un valore che assicuri il ritorno economico sulla base delle risorse impiegate.

Altri benefici fiscali:

Un altro beneficio consiste nella detrazione fiscale del 50% (solo per privati) del costo dell'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera h del TUIR.

In particolare, si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi, nella misura percentuale del 50%, le spese sostenute fino al 31/12/2024 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico su edifici residenziali fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa. La detrazione viene ripartita in dieci anni con rate annuali di uguale importo.

1.6. Normativa di riferimento delle CER

Il Decreto Milleproroghe 162/2019

Recepisce la normativa comunitaria RED II UE 2018/2001 e istituisce la figura della Comunità Energetica in Italia.

Il quadro normativo in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all'autoconsumo individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili con dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha segnato una prima sperimentazione del modello.

Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Non è necessario che l'impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un soggetto terzo.

Infine, ogni membro della comunità deve installare uno *smart meter*, ovvero un contatore intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, l'autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell'energia.

1.7. LIMITI ALLA FONTE NORMATIVA ORIGINARIA

Il grande limite di questa prima configurazione della Comunità Energetica risiedeva nel fatto che:

- L'impianto oggetto delle agevolazioni dovesse avere una potenza entro i 200 kW;
- Lo stesso impianto dovesse essere collegato alla rete elettrica a media/bassa tensione alla cabina secondaria e scambiare solo con utenti collegati alla stessa.

Due limiti importanti allo sviluppo di Comunità Energetiche, in particolare il vincolo di allaccio unicamente alla cabina secondaria di riferimento di ogni contatore poneva come limite di configurazione di Comunità Energetica a una dimensione condominiale di aggregazione.

Inoltre, la procedura per l'approvazione nella realizzazione di nuovi impianti risultava assai complessa e quindi i vincoli e le tempistiche risultavano sfavorevoli alla produzionedi nuova energia rinnovabile.

La nuova normativa: L 2021-22 D.LGS. 199/21

Per rimuovere i suddetti limiti è stato emanato il D.lgs. 199/21 che ha apportato forti miglioramenti al testo pubblicato nel 2019. Le specifiche istituite dal Decreto Milleproroghe non consentono il raggiungimento degli obiettivi Comunitari di decarbonizzazione energetica per il 2030.

Inizia così un percorso di accelerazione e facilitazione degli obiettivi concordati in sede UE.

Grazie al recepimento più aderente ai principi delle normative comunitarie RED II (2018/2001) e IEM (2019/944), nel mese di novembre 2021 si è potuto ampiamente accelerare lo sviluppo delle Comunità Energetiche e la loro realizzazione su ampia scala.



Il D.lgs. 199/21 introduce, infatti, due aspetti fondamentale che facilitano il perseguimento degli obiettivi per la crescita e la resilienza dei Comuni Italiani:

- L'incentivazione passa da impianti per un massimo di 200 kWp a un massimo di 1.000 kWp;
- La cabina di riferimento per l'allaccio dei soci passa dalla secondaria alla primaria, consentendo configurazioni di Comunità di dimensione Comunale e non solo condominiale.

L. 27 aprile 2022 n. 34

Con la conversione in legge del DL "energia" 17/22, gli impianti fino a 20 MWp sono da considerarsi infrastrutture secondarie, quindi, al pari di una ristrutturazione e non di unanuova edificazione; la loro approvazione, pertanto, si ottiene in procedura semplificata (P.A.S.), fatti salvi i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici, dissesto idrogeologico ecc.

L. 20 maggio 2022 n. 51

Con la conversione in legge del DL "sostegno Ucraina" 21/22, gli impianti di dimensione pari o inferiore a 10 MWp non hanno necessità di complesse autorizzazioni regionali quali la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.).

Deliberazione 27.12.2022 727/2022 R/EEL

La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente su auto consumo e comunità energetiche emanata a fine dicembre 2022, ha approvato il cosiddetto **TIAD** (Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso), attuando le disposizioni deidecreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili e dei cittadini, gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e altre specifiche categorie diutenti che vestono, sempre più numerosi, i panni di prosumer.

Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023.

Il cosiddetto Decreto PNRR 3 semplifica le procedure per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in particolare su Fotovoltaico nelle aree industriali ed eolico fino a 20 MW in edilizia libera, eliminando la V.I.A. fino al 2024, riducendo le fasce di rispetto.

A queste norme nazionali e comunitarie si aggiungono:

D.M dello sviluppo economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile.

Delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia.

PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili all'interno delle prime due missioni.

GSE Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più operative.



a. IL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" prevede investimenti che possono trovare applicazione delle CER, su bandi da pubblicare.

In particolare, quattro investimenti trovano naturale integrazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a seconda dei diversi contesti in cui queste si verrebbero a trovare:

M2C1 - 3.2 - Green Communities 135 milioni di € a fondo perduto

Sviluppo dei territori rurali e di montagna favorendo la crescita di comunità locali con piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, sociale, ambientale ed economico.

M2C2 - 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo- 2,2 miliardi di € di prestiti a tasso zero

Sostegno a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese di comuni con meno di 5000 abitanti per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile per comunità energetiche rinnovabili e auto-consumatori di energia che agiscono collettivamente.

M2C4 - 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- 6 miliardi di €


Misure per la prevenzione dei rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane. Interventi di piccola entità destinati all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

M5C2 - 2.1 – Interventi in progetti di rigenerazione urbana 3,3 miliardi di €

Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, quali il riutilizzo di aree e strutture pubbliche, interventi per la mobilità verde e miglioramento del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici.

M5C2 - 2.2 - Piani Urbani Integrati 2,45 miliardi di €

Pianificazione urbanistica partecipata, città smart, recupero di spazi urbani, attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali.





* Stime sulle indicazioni delle autorità (GSE, ARERA, ecc...)

1.8. Punti di forza e debolezze delle CER

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, garantiscono:

- Ottima remunerazione fornita dalle tariffe incentivanti,
- Ampio bacino di utenza disponibile,
- Naturale incentivazione alla crescita della C.E.R.

I suddetti punti di forza assicurano la piena sostenibilità tecnica ed economica, garantendo sia una buona remunerazione ai produttori, sia buoni livelli di risparmio per la cittadinanza

Le debolezze sono dovute alla:

- Complessità normativa della materia,
- Complessità della gestione delle utenze,
- Incertezza della completa condivisione dell'energia prodotta.

I suddetti punti di debolezza possono essere superati affidandosi ad un interlocutore/Concessionario capace di gestire sistemi complessi e concessioni con numerosi enti locali. Il supporto assicurato da quest'ultimo alla C.E.R. e all'ente pubblico promotore dell'iniziativa permetterà di coinvolgere consumer e prosumer, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di condivisione dell'energia nell'ambito della Comunità, consentendo la crescita della stessa.

Inoltre, al fine di evitare rischi di un'eccessiva produzione non condivisa vi è l'opportunità di collocare, a monte presso un trader energetico tutta l'energia prodotta evitando qualsiasi problema e attivando con il medesimo una trattativa volta all'acquisto ai soci della C.E.R. dell'energia ad un prezzo fisso per la durata della comunità.

2. Attività progettuali

2.1. Fonti rinnovabili: il fotovoltaico

È ormai evidente che le fonti rinnovabili rappresentano il futuro del nostro pianeta: gli investimenti e lo sviluppo delle rinnovabili stanno accelerando soprattutto nei mercati emergenti, principalmente guidati dalla necessità di diversificare le fonti di produzione e dalla preoccupazione per l'inquinamento globale. Tutto il mondo si sta ponendo traguardi da raggiungere: il target fissato dall'Unione Europea prevede che entro il 2030 almeno il 30% di energia consumata provenga da fonti rinnovabili.

Le possibili alternative progettuali per la realizzazione di impianti di produzione da energie da fonti rinnovabili sono:

- Fotovoltaico
- Eolico
- Biomasse
- Idroelettrico.

Fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico è un sistema che sfrutta le radiazioni solari per generare corrente elettrica continua tramite l'effetto fotovoltaico. Trasformata in corrente alternata, tramite un inverter, può essere utilizzata per alimentare gli apparecchi elettrici della nostra casa (lavastoviglie, scaldabagno, forno elettrico, tv, aspirapolvere).

L'impianto fotovoltaico è costituito da piccole celle fotovoltaiche, realizzate in silicio amorfo, mono o policristallino, caratterizzate da piccole strisce argentate sulla superficie, ovvero i contatti chimici per la connessione in serie di più celle, atte a formare un modulo fotovoltaico. È proprio l'unione di più moduli a formare l'impianto fotovoltaico.

È un principio completamente naturale che avviene nel momento in cui la radiazione solare passa attraverso un materiale semiconduttore, come il silicio cristallino, di cui è costituito il pannello fotovoltaico, anche se le moderne tecnologie stanno studiando anche l'utilizzo di una lega tra cadmio e tellurio.

Il Silicio è un elemento presente in natura in quantità elevate, (il secondo sulla superficie terrestre dopo l'ossigeno) è un ottimo semiconduttore, e in base alla sua struttura cristallina si distingue in silicio monocristallino o policristallino, mentre se non ha struttura prende il nome di Silicio amorfo. Questo materiale è ciò di cui è costituita la cella solare. Quando i fotoni della radiazione solare, particelle di massa a carica nulla, attraversano una cella fotovoltaica, spezzano i legami presenti tra gli elettroni del silicio, che possono muoversi liberamente, lasciando delle posizioni libere, chiamate lacune, che agiscono come cariche positive. Dunque, una parte della cella fotovoltaica presenta un eccesso di cariche negative, gli elettroni, mentre l'altra parte presenta cariche positive, le lacune, producendo un campo elettrico interno alla struttura del semiconduttore, che fa muovere i due elementi in posizione



opposte generando una tensione tra il lato positivo e quello negativo (corrispondono a i due lati del modulo fotovoltaico, quello esposto al sole e quello a diretto contatto con il luogo di installazione.

Dell'analisi delle caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche del territorio di riferimento si è ritenuto che la migliore soluzione sia quella da fotovoltaico.

Infatti, tutte le tecnologie analizzate hanno come vantaggio il beneficio ambientale poiché hanno un limitato impatto sull'ambiente e non sono soggette ad esaurimento.

Tuttavia, nel caso specifico il ricorso al sistema fotovoltaico nel contesto delle superfici pubbliche poste a disposizione dal comune, risultano essere quelle con più probabilità di successo, sia in merito alla fattibilità economico finanziaria, sia in merito alle tematiche dell'impatto ambientale. Qualunque altra fonte, sulla base della tecnologia di serie potrà avere solo riscontri meno positivi e tali da non essere proponibili rispetto alle altre tecnologie che comunque in considerazione dei luoghi non risulterebbero essere applicabili o altrettanto vantaggiose.

a. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI: Il progetto comprende le seguenti attività:

• progettazione esecutiva comprensiva di schemi unifilari degli Impianti da F.E.R., destinata prioritariamente a soddisfare il fabbisogno energetico del Comune e da condividere con i soci della

• la richiesta di allaccio alla rete elettrica di E-distribuzione ai sensi del T.I.C.A;

costituenda C.E.R. per l'energia che eccede il fabbisogno del suddetto Ente Locale;

- la progettazione esecutiva dell'impianto di colonnine di ricarica per la veicolazione sostenibile;
- la realizzazione dei lavori a regola d'arte e in conformità con i progetti esecutivi approvati pari alla realizzazione n. MWp **1,72793** di impianti di produzione energia da F.E.R. nei siti prescelti;
- Gli impianti di produzione di energia elettrica da F.E.R. si intendono comprensivi di tutte le attrezzature, apparecchiature ed infrastrutture accessorie, tra cui eventuali infrastrutture di interconnessione, cavi, inverter, quadri elettrici, interruttori, trasformatori, cabine ed altre componenti indispensabili al suo funzionamento.

Le aree interessate sono quelle indicate e meglio illustrate nelle planimetrie incluse negli elaborati progettuali approvati dal Comune, avuto particolare riguardo al progetto di fattibilità, aree per le quali il Comune deve costituire il diritto superficie trentennale dei terreni pubblici sui quali realizzare gli impianti.



Figura 1: SITO N.1 – ASILO NIDO "ARCA DI NOE'




Figura 2: SITO N.2 – EX CARCERE



Figura 3: SITO N.3 – TERRENO ADIACENTE EX CARCERE



Figura 4: SITO N.4 – AREA P.I.P.



Figura 5: SITO N.5 – DEPURATORE



Figura 6: SITO N.6 – TERRENO ADIACENTE SS 180



Figura 7: SITO N.7 – SPOGLIATOIO




Figura 8: SITO N.8 – EX PRETURA



Figura 9: SITO N.9 – CARCERE

b. **NOLEGGIO IMPIANTI**

È prevista la messa a disposizione alla costituenda C.E.R di Cropani, da parte del concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, per la durata di anni 30 (trenta), mediante noleggio operativo, degli impianti di produzione energia da F.E.R. allacciati alla rete elettrica di e-distribuzione e incentivati dal GSE per l'adesione alla C.E.R..

È prevista la messa a disposizione alla costituenda C.E.R di Cropani, da parte del concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, per la durata di anni 30 (trenta), mediante noleggio operativo, degli impianti di produzione energia da F.E.R. allacciati alla rete elettrica di e-distribuzione e incentivati dal GSE per l'adesione alla C.E.R..

Il Concessionario/Gestore si impegna a garantire il costante funzionamento degli stessi, ivi compresa la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dalla presente convenzione. In particolare, il Concessionario garantisce il check-up completo delle funzionalità dell'impianto e nel rispetto delle regolamentazioni e disposizioni normative vigenti in materia.

c. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA F.E.R.

La manutenzione degli impianti, sia essa di tipo ordinaria che straordinaria, ha la finalità di mantenere costante nel tempo le loro prestazioni al fine di conseguire:

- Le condizioni di base richieste negli elaborati progettuali;
- Le prestazioni richieste agli impianti;
- La massima efficienza delle apparecchiature;
- La loro corretta utilizzazione durante le loro vita utile.

Essa comprende quindi tutte le operazioni necessarie all'ottenimento di quanto sopra nonché a:

- Garantire una lunga vita all'impianto, prevedendo le possibili avarie e riducendo nel tempo i
 costi di manutenzione straordinaria che comportano sostituzione e/o riparazione di componenti
 dell'impianto;
 - Garantire ottimali condizioni di security, di safety, di regolazione e ottimizzazione.

L'impianto fotovoltaico è l'insieme dei componenti che captano l'energia solare per trasformarla in energia elettrica. Fra i componenti che possono far parte di un impianto fotovoltaico si contano:

- Moduli fotovoltaici: a loro volta composti da celle fotovoltaiche;
- Sistemi di accumulo e regolatori di carica, che consentono immagazzinare l'energia prodotta in eccesso e di ottimizzare i cicli di carica della batteria;
 - Inverter, che converte la corrente continua prodotta dal modulo in corrente alternata;
 - Impianto elettrico: con la funzione di distribuire l'energia elettrica;
 - Strutture di sostegno.

Per una corretta manutenzione e gestione dell'impianto dovranno essere approntati e



successivamente rispettati i seguenti documenti:

- Manuale d'uso,
- Manuale di Manutenzione,
- Programma di Manutenzione,
- Schede per la redazione del Registro delle Verifiche.

Il manuale d'uso serve all'utente per conoscere le modalità di fruizione e gestione corretta degli impianti. Lo stesso sarà fornito dall'installazione degli impianti. Si fornirà inoltre, alla fine dei lavori, tutta la documentazione sui materiali installati nonché i loro manuali d'uso direttamente forniti dalle case costruttrici dei materiali elettrici.

Sarà redatto un registro degli interventi di manutenzione e verifica degli impianti, che sarà mantenuto debitamente aggiornato e compilato. Vi saranno annotate tutte le operazioni svolte, gli esiti di queste, le modalità e le tempistiche delle stesse, eventuali azioni correttive compiute, l'annotazione degli eventi particolari che hanno caratterizzato l'impianto o l'apparecchiatura.

Nella manutenzione ordinaria dell'impianto e per le operazioni di pulizia dei moduli è richiesto l'impiego cinture di sicurezza e di tutti i dispositivi previsti per i lavori in quota. Per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza si utilizzeranno i dispositivi predisposti in sede di costruzione.

La pulizia periodica dei moduli sarà eseguita con mezzi meccanici secondo specifico programma e comunque al verificarsi delle condizioni tali da ridurre notevolmente l'efficienza ai sensi delle norme UNI 8364.

Manutenzione ordinaria:

Viene intesa come manutenzione ordinaria l'insieme di tutti interventi finalizzati a contenere il degrado nel normale uso, oltre alla prevenzione di eventi accidentali. Gli interventi di manutenzione ordinaria non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso. la manutenzione ordinaria riguarda riparazioni di lieve entità, che necessitano unicamente di minuterie; comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili);

Manutenzione straordinaria:

La manutenzione straordinaria richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature o strumentazioni particolari che necessitano di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni). Comporta riparazioni e prevede la revisione o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o conveniente le riparazioni.

La manutenzione straordinaria include tutti gli interventi con rinnovo o sostituzione di parti dell'impianto che non modifichino sostanzialmente le sue prestazioni, ma siano atte a riportarlo in condizioni ordinarie di esercizio. Gli interventi possono richiedere l'utilizzo di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente.



d. PIANO DISMISSIONE OPERA E RIPRISTINO STATO LUOGHI

Un pannello fotovoltaico è a tutti gli effetti un RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica) e il suo smaltimento è regolato dal Decreto Legislativo n. 49/2014 (art.40). La normativa prevede una suddivisione delle operazioni di smaltimento in base alla grandezza degli impianti:

- I RAEE fotovoltaici domestici sono quelli derivanti da impianti con potenza inferiore a 10 kWp.
 Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- Per impianti con potenza uguale o superiore a 10 kWp si parla di RAEE fotovoltaici professionali.

Ogni produttore e importatore di pannelli fotovoltaici ha l'obbligo di aderire ad un Consorzio di Smaltimento e Riciclo certificato. Il Consorzio è tenuto a ritirare i moduli esausti e gestire il loro smaltimento per il corretto riciclo. Il costo dello smaltimento viene trattenuto alla fonte ed è a carico del produttore che aderisce al Consorzio.

Gli impianti, una volta smontati, vanno conferiti gratuitamente agli appositi centri di raccolta che dovranno rilasciare una certificazione di avvenuto smaltimento al titolare dell'impianto che la consegnerà al GSE. Il GSE, fatte le opportune verifiche, restituirà al titolare, dopo 6 mesi, la quota di incentivo precedentemente trattenuta (con gli interessi).

La procedura di smaltimento dei RAEE fotovoltaici Professionali segue quella degli impianti Domestici, con la differenza che il titolare deve sostenere alcuni costi aggiuntivi per il ritiro dell'impianto, già smontato, e per il suo conferimento presso il centro di raccolta più vicino.

In alternativa può anche decidere di delegare tutta la procedura al GSE che si occuperà della completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei moduli fotovoltaici esausti.

In ogni caso, a garanzia di un corretto smaltimento, il GSE trattiene la quota di 10 € a pannello dagli incentivi finché non si conclude correttamente la procedura.

Per smaltire e recuperare i moduli fotovoltaici è necessario per prima cosa separare le singole sostanze: l'alluminio della cornice, il vetro che copre superiormente il modulo, il polietilene espanso (EVA), il silicio e i metalli che compongono le celle solari, il rame dei collegamenti elettrici tra le celle. I processi di separazione possono essere termici oppure meccanici.

Questi materiali necessitano di un'opera di bonifica e smaltimento differente ma si tratta di sostanze riciclabili non nocive per la salute e l'ambiente.

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in



conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

I produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1 (D.lgs. 49/2014), lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico

Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.

Le strutture di supporto saranno smaltite sulla base della loro composizione materiale. Acciaio, ferro dovranno essere conferiti agli impianti per il riciclo.



Codice C.E.R	Descrizione
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.07	Metalli misti
16.02.16	Macchinari ed attrezzature elettromeccaniche
17.04.11	Cavi elettrici
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non pericolosi
17.09.04	Residui di cls, plinti, platee

Per quanto attiene le opere in calcestruzzo da demolire verranno smaltite presso impianti di riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).

Codice C.E.R	Descrizione
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.07	Metalli misti
16.02.16	Macchinari ed attrezzature elettromeccaniche
17.04.11	Cavi elettrici
17.09.04	Rifiuti misti costruzione e demolizione non pericolosi
17.09.04	Residui di cls, plinti, platee

e. STAZIONI RICARICA ELETTRICHE

Realizzazione e gestione stazioni di ricarica realizzate nel Comune di Cropani pari a nove colonnine per la durata di anni 30 (trenta).

Le colonnine di ricarica non saranno concesse a noleggio del comune ma resteranno in carico al Concessionario il quale si impegna a garantire il costante funzionamento delle stesse e a fornire l'erogazione dell'energia per le auto elettriche a prezzo competitivo riservato ai soci della C.E.R.

Il Gestore impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato. Provvede alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l'efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza della concessione.

3. COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

3.1. COSTITUZIONE E AVVIO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Il progetto prevede che il Concessionario assicuri supporto tecnico ed economico nella costituzione giuridica della costituenda C.E.R. entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, C.E.R. denominata "CROPANI NOVACER".

Il Concessionario si impegna a costituire la C.E.R. inizialmente sotto forma di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, con una procedura molto semplificata posto che sarà sufficiente una scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale e la successiva registrazione all'Agenzia delle Entrate di competenza. Saranno soci fondatori della Comunità il Comune, nella persona del Sindaco e il concessionario, potranno aderire tutti i soci consumer e prosumer con una semplice domanda di adesione, sottesi alla medesima cabina primaria, come specificato nel Regolamento della CER.

Successivamente, a seguito di delibera assembleare, il concessionario si impegna a trasformare la CER in un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, senza scopo di lucro, nella forma che l'assemblea della CER stabilirà. Contestualmente il concessionario dovrà versare quale onere di aggiudicazione la somma pari a euro 10.000 (diecimila) per oneri di costituzione società e quote associative del comune e dei consumer. (Una ripartizione del capitale potrebbe essere: Il Comune per una quota pari al 45%, associazione consumer 30% associazione prosumer 10% il concessionario pari al 15%).

3.2. GESTIONE DELLA CER

L'attività di gestione CER per tutta la durata del servizio comprende varie funzioni:

Digital Tools

- Convocazioni assemblee per approvazione statuto e regolamento interno;
- Implementazione adesione soci;
- Censimento produzione e consumo e implementazione della piattaforma digitale di gestione;
- Sito/Pagina web della CER;
- Portafogli digitale.

Energy management

- "Sportello energia" Supporto contrattualistica CER e soci Verifica e rispetto dei contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
- "Local Energy" Creazione mercato energetico interno alla CER con la promozione di una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità;
- "Consumo strategico" Bilanciamento produzione e consumo e rendicontazione produzione, immissione e condivisione dei flussi energetici collegati ai POD.



Amministrazione

- Gestione amministrativa del rapporto con GSE e verifica delle tempistiche e delle modalità con le quali il GSE provvede all'erogazione degli incentivi spettanti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199/2021;
 - Gestione amministrativa del rapporto con i soci;
 - Gestione amministrativa del rapporto con nuovi potenziali soci;
 - Gestione bilancio e della contabilità della CER.

Promozione della CER

- Formazione su sostenibilità e sviluppo ecologico;
- Attività di marketing e comunicazione;
- Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sui vantaggi per l'adesione alla C.E.R. sia in qualità di soci consumer che di soci prosumer.

Il Concessionario si atterrà alle regole operative stabilite dal decreto attuativo del D.lgs. 199/21 promulgato dal MASE che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, delle C.E.R. e delle configurazioni di autoconsumo diffuso volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. In particolare:

Il Concessionario si conformerà ai modelli e al rispetto dei requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante, in modo da rispettare gli adempimenti e le modalità di compilazione, e dichiarando di essere consapevole delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 come modificato dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 - e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa che l'attività di gestione della CER sarà normata nel dettaglio a seguito della costituzione del soggetto giuridico e il costo di gestione sarà parametrato su una percentuale di circa il 20% del valore degli incentivi che riceverà la CER.

Polignano a Mare, 30 dicembre 2023

Timbro e firma Azienda

PEGLI IN LIGHT AND THE PASSIVE PASSIVE

24